



Studio Consulenza ADR

Domanda:

Può un veicolo IVECO 120, immatricolato a gennaio 1999, avente M.T.T. di 11500 kg essere riconosciuto AT-OX-FL senza che lo stesso abbia l'ABS cat. 1^a ?

Risposta:

Sino all'edizione 1990, l'ADR prevedeva, nell'appendice B2, una limitatissima serie di dispositivi (essenzialmente di tipo elettrico: stacca batterie, cavi elettrici intubati, ecc.); **dall'edizione 1993** l'appendice B2 è stata modificata in modo sostanziale con l'introduzione delle categorie **EXII-EXIII-FL-OX-AT** dei veicoli base ovvero di quei veicoli da attrezzare con cisterne o con carrozzerie ad esse assimilate:

- **“Veicolo EXII” o “Veicolo EXIII”**: un veicolo per materie od oggetti esplosivi
- **“Veicolo FL”**: un veicolo per trasporto liquidi con punto d'infiammabilità che non superi i 60°C in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³;
- **“Veicolo FL”**: un veicolo per gas infiammabili in cisterne fisse o smontabili di capacità oltre 1 m³ o in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³;
- **“Veicolo FL”**: un veicolo-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ per trasporto di gas infiammabili;
- **“Veicolo OX”**: un veicolo per trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata, con più del 60% di perossido di idrogeno in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³;
- **“Veicolo AT”**: un veicolo diverso da EXIII, FL od OX, per trasporto di merci pericolose, in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³; oppure in un veicolo batteria di una capacità totale superiore a 1 m³ diverso da un veicolo FL.



Studio Consulenza ADR

Per ottenere tali classifiche, i **veicoli con massa complessiva oltre 16 ton** (rimorchi oltre 10 ton) dovevano essere muniti, tra i tanti dispositivi, anche di un sistema antibloccaggio ABS:

- **Con ADR 1993** infatti veniva precisato (marg. 10221) che ogni veicolo avrebbe dovuto adeguarsi alle disposizioni relative all'ABS entro il 31/12/1999; **con edizione ADR 1999** fu prevista una proroga fino al **31/12/2009** (la proroga più lunga nel settore dei trasporti: 10 anni)
- Le disposizioni ADR dell'appendice B2 venivano via via recepite dal nostro Ministero dei Trasporti **dapprima con circolare 100/96 e successivamente con circolare 54/1997** che prevedeva per veicoli rimorchiati l'impianto ABS di categoria A e per i veicoli a motore l'impianto ABS di categoria I.
- Per i veicoli a motore, i vari costruttori provvidero prontamente, sin dai primi anni 90, la relativa classifica dell'ABS nella categoria I.

Con l'ADR 2005, fu aggiunta la frase seguente che ha causato qualche difformità di interpretazione:

“A partire dal 1-1-2010 tutti i veicoli dovranno essere conformi alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE No. 13 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata, applicabile alla data della loro prima immatricolazione.

I veicoli a motore dovranno essere equipaggiati con un sistema di frenatura anti bloccaggio di categoria 1”

La frase suddetta non implicava che l'ABS fosse divenuto obbligatorio anche sui veicoli con massa complessiva inferiore a 16 ton; infatti i veicoli dovevano essere conformi alle disposizioni della direttiva 71/320 in vigore all'atto dell'immatricolazione; in funzione delle varie date di immatricolazione, il veicolo con PTT<16 ton doveva o meno essere munito di ABS

Inoltre per i veicoli a motore, il montaggio a posteriori dell'ABS non risulta conveniente; infatti l'allestitore, per effettuare il collaudo, avrebbe dovuto sobbarcarsi tutte le spese delle prove su pista, alla presenza dei tecnici del Centro Prove Autoveicoli.

Con l'**ADR edizione 2011** la questione è stata definita inequivocabilmente.

Infatti **nell'ADR 2011** si dice che **l'ABS è obbligatorio soltanto per i veicoli di massa complessiva oltre 16 ton.**

VALIANI VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via del Trebbio Nord n°49 • 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)

Tel. 0571 3889630 • Fax 0571 3889315 • E-mail: consulente.adr@gruppovaliani.it • Web: www.gruppovaliani.it
Iscritta al registro delle imprese di Pisa, n° 117675 • Capitale Sociale € 52.000,00 • Cod. Fiscale e P. Iva 01357590502



Studio Consulenza ADR

CONCLUSIONI

A conclusione possiamo dire che il Vs. autocarro di massa complessiva 11500 kg, immatricolato a gennaio 1999, non necessita di ABS cat 1^ in quanto l'ADR 2011 prevede che l'ABS sia obbligatorio per i veicoli di massa complessiva superiore a 16 ton. Il problema più che per l'ABS eventualmente sussiste nel Vs. caso per l'ottenimento del nulla-osta da parte della Casa Costruttrice necessario per fare il collaudo ADR in AT-OX-FL del Vs. autocarro e che è la condizione indispensabile per poter installare la cisterna prevista poiché il Vs. autocarro ha una età superiore a 7 anni. Se non viene rilasciato il nulla-osta dalla Iveco Spa non è possibile avviare la procedura per il collaudo ADR in AT-OX-FL. Se il nulla-osta della Casa Costruttrice invece sarà rilasciato allora sarà possibile fare il collaudo ADR in AT-OX-FL del Vs. autocarro pur non avendo il veicolo l'impianto ABS.

1. Domanda:

Sul medesimo veicolo dovremmo allestire una cisterna L4AH-S4AH per classi 3-4.1-6.1-6.2-8-9 ?

Risposta:

Per il Vs. veicolo Iveco 120 con anno di 1^a immatricolazione 1999 è possibile applicare una cisterna con codice cisterna **L4AH-S4AH** soltanto se il veicolo è collaudato in ADR in esemplare unico tipologia AT-OX-FL.

Data l'anzianità del Vs. veicolo è molto difficile ottenere il nulla-osta dalla Casa Costruttrice in quanto per direttive interne la Casa Costruttrice Iveco Spa limita il rilascio dei nulla-osta ADR in tipologia AT-OX-FL soltanto ai veicoli con anzianità non superiore a 7 (sette) anni.

Valiani Veicoli Industriali srl

Dott. Valiani Alessandro

VALIANI VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via del Trebbio Nord n°49 • 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)

Tel. 0571 3889630 • Fax 0571 3889315 • E-mail: consulente.adr@gruppovaliani.it • Web: www.gruppovaliani.it

Iscritta al registro delle imprese di Pisa, n° 117675 • Capitale Sociale € 52.000,00 • Cod. Fiscale e P. Iva 01357590502